



CORSO DI DIRITTO COMPARATO DELLE RELIGIONI

Materiale didattico

VINCENZO TURCHI

Appartenenza e conversione alla Chiesa cattolica

SOMMARIO: **1.** Criteri di appartenenza. **2.** Lo statuto del fedele. Laici e chierici. **3.** Lo *status* specifico di catecumeno. **4.** La persona umana nella Chiesa. **5.** La donna nella Chiesa (cenni). **6.** La conversione. **7.** La questione del c.d. ‘sbattezzo’.

1. L’elemento che determina l’appartenenza («incorporazione», secondo il can. 849 CIC) alla Chiesa cattolica è un fatto di natura essenzialmente e tipicamente religiosa, più precisamente un sacramento: il battesimo¹. Esso costituisce inoltre la base necessaria (la «porta», can. 849 cit.) di tutti gli altri sacramenti e – di norma, ma non necessariamente, come si vedrà in seguito – rappresenta la condizione per la fruizione dei diritti e l’adempimento degli obblighi all’interno dell’ordinamento canonico.

Non è dunque la nascita, o un *fatto naturalistico*, che determina l’appartenenza, ma, in linea di principio, una scelta, un *atto volontario*. Peraltro, il battesimo degli adulti, praticato nei primi secoli del cristianesimo, fu presto affiancato e poi sostituito (non senza contrasti dottrinali) dal battesimo dei bambini e degli infanti (c.d. ‘pedobattesimo’), la cui pratica nel III secolo è certa e documentata, anche se esso, assai probabilmente, risale a tempi anteriori. Ed in effetti è verosimile che, nel caso di conversione dei genitori, questi facessero battezzare anche i figli già nati (ancorché bambini o infanti), e, successivamente, quelli venuti al mondo dopo la loro conversione, avviando così tale prassi, rafforzata dalla circostanza dell’alta mortalità infantile dell’epoca.

Il pedobattesimo conobbe tuttavia un periodo di crisi nel IV secolo, quando si diffuse il comportamento inverso di farsi battezzare in età matura, spesso in punto di morte: la giustificazione teologica veniva individuata nell’effetto remissivo di tutti i peccati operato dal battesimo, del quale ci si intendeva giovare. Famoso è il caso dell’imperatore Costantino, fattosi battezzare solo in punto di morte; ma anche Sant’Ambrogio (nato nel 339/340), pur provenendo da famiglia cristiana, ricevette il battesimo addirittura dopo essere stato eletto vescovo di Milano (374). A sua volta Sant’Agostino, nato nel 354, fu battezzato solo nel 387, dallo stesso Ambrogio. Ma le fonti testimoniano come la pratica del battesimo degli infanti e dei bambini non fosse in realtà mai stata abbandonata e, dopo questa breve parentesi, a partire dalla seconda metà del IV secolo, essa tornò ad essere prassi diffusa, ordinaria dal VI in poi, sia nella Chiesa latina sia nelle Chiese orientali.

Nel caso del battesimo degli infanti e dei bambini, l’apprendimento dei contenuti della fede cristiana (*catechesi*) e l’introduzione ai riti venivano ovviamente compiuti – come oggi, del resto – per gradi, successivamente alla ricezione del battesimo.

La ragione teologica che giustificava il battesimo degli infanti era quella secondo cui esso – mezzo indispensabile di salvezza, che cancella il peccato originale connaturato all’uomo e non attribuibile a responsabilità personale –, poteva essere elargito a prescindere dalla richiesta personale, in virtù dell’efficacia oggettiva del sacramento, il quale, come dicono i teologi, agisce *ex opere operato*, per

¹ Per la nozione di «sacramento» cfr. il *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1131.

la sua stessa efficacia, dovuta all'azione di Cristo. A questa ragione per così dire 'negativa' (cancellare il peccato originale) se ne aggiunge una positiva, di ordine ecclesiologico, già presente in Agostino ed ulteriormente sviluppata da Tommaso d'Aquino. È la *maternità della Chiesa* che genera a vita nuova il bambino, conferendo la grazia: «I bambini sono presentati per ricevere la grazia spirituale, non tanto da coloro che li portano sulle braccia (benché anche da essi, se sono buoni fedeli), quanto dalla società universale dei santi e dei fedeli [...] È tutta la madre Chiesa dei santi che agisce, poiché essa tutta intera genera tutti e ciascuno» (AGOSTINO, *Lettera* 98, 5, in *Patrologia Latina*, 33, 362). Nella Chiesa, fa notare l'Aquinate, i bambini «finché non hanno l'uso di ragione, e vivono quasi nel seno della madre Chiesa, ricevono la salvezza non da se stessi, ma per mezzo della Chiesa»; i bambini che vengono battezzati «credono non per un atto proprio, ma per la fede della Chiesa che viene loro comunicata» (*Summa Theologiae*, III, rispettivamente q. 68, a. 9, ad 1 e q. 69, a. 6, ad 3). Non furono dunque argomentazioni di carattere giuridico – quali potrebbero essere quelle della rappresentanza, della potestà genitoriale – a conferire fondamento al battesimo degli infanti, ma argomentazioni di carattere teologico ed ecclesiologico.

Confermato dai canoni del Concilio di Trento (1545-1563), in contrapposizione alle correnti più radicali della Riforma (tra cui gli anabattisti, mentre Lutero, Calvino e Zwingli ne affermavano la legittimità; anzi Lutero tratta positivamente il tema della «fede degli infanti» e del correlativo battesimo), il *Rituale* (1614) che attuò la riforma liturgica promossa dall'assise conciliare disciplinava organicamente il battesimo dei bambini (*Ordo baptismi parvulorum*), dettando una normativa comune a tutta la Chiesa latina, che rimarrà sostanzialmente in vigore fino all'attuazione della riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

Ministri ordinari del sacramento del battesimo sono i chierici (vescovo, presbitero e diacono), ma lo possono essere anche tutti gli altri battezzati, anzi, in caso di necessità, «chiunque, mosso da retta intenzione» (can. 861, § 2), quindi anche una persona non battezzata, può impartire il sacramento del battesimo. Ha destato perplessità il fatto che il can. 868, § 2 del nuovo CIC conservi la norma (presente nel CIC del 1917 al can. 750, § 1, ma risalente ad una più antica tradizione) secondo la quale «Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori». Il confermato enunciato normativo è parso infatti contrastare con i principi affermati dal Concilio Vaticano II in tema di libertà religiosa e con il diritto fondamentale dei genitori circa l'educazione dei figli (Rivella).

Da ultimo occorre accennare a come una disciplina del tutto particolare riguardi l'iscrizione alle *Chiese cattoliche di rito orientale* (molto sinteticamente, si tratta della Chiesa maronita, che non aderì allo scisma d'Oriente, avvenuto nel 1054, oppure delle Chiese orientali tornate in comunione con la Chiesa cattolica successivamente a tale evento). Per esse, come è noto, nel 1990 è stato promulgato un apposito codice, il *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (CCEO).

In estrema sintesi, tale specifica disciplina risulta dai canoni 29 e seguenti del CCEO, e riflette la struttura, la tradizione e la storia di queste Chiese, dette *sui iuris*. Il 1° § del can. 29 stabilisce il principio generale secondo cui «Il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesimo è iscritto alla Chiesa sui iuris a cui è iscritto il padre cattolico», mentre se «solo la madre è cattolica oppure se entrambi i genitori lo richiedono con volontà concorde è iscritto alla Chiesa sui iuris a cui la madre appartiene [...]»; al § 2 segue poi una serie di ipotesi di ulteriore dettaglio. Meritano di essere ancora richiamati i canoni 30, 31 e 32, § 1: per il primo: «Qualsiasi battezzando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, può scegliere liberamente qualunque Chiesa sui iuris alla quale viene iscritto ricevendo in essa il battesimo[...]»; per il secondo: «Nessuno presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a un'altra Chiesa sui iuris»; infine, il can. 32, § 1 stabilisce che: «Nessuno può passare validamente a un'altra Chiesa sui iuris senza il consenso della Sede Apostolica».

2. Si è detto come l'elemento costitutivo dell'appartenenza alla Chiesa sia da sempre stato individuato, per diritto divino, nel battesimo, sacramento che attribuisce la qualifica di fedele (cfr. can. 204, §1), condizione comune a tutti i membri della Chiesa ed alla quale il vigente codice

assegna una posizione di centralità ed attribuisce un preciso ‘catalogo’ di diritti e doveri, recensiti ai cann. 208-223 (Feliciani, 2003, 13 ss.).

Seguendo l’ecclesiologia conciliare, il nuovo codice sottolinea la «vera uguaglianza nella dignità» di tutti i fedeli, che precede ogni altra distinzione di funzioni o di *status*, segnatamente quella – pur sussistente e fondata nello stesso diritto divino (can. 207) – tra laici e chierici, un tempo concepita come una vera e propria dicotomia [«*Duo sunt genera christianorum*», è il noto passo, contenuto nel *Decretum* di Graziano (XII sec.), il quale a sua volta riportava un testo attribuito a San. Girolamo (347-420), che descriveva esemplarmente tale concezione].

Quella tra laici e chierici (ministri sacri) è infatti una distinzione che in passato, e per un lunghissimo tratto della storia della Chiesa, a causa di una serie complessa di ragioni che in questa sede non è possibile affrontare, aveva condotto ad una sottolineatura unilaterale delle competenze e delle prerogative dei primi a discapito della «vocazione» ecclesiale dei secondi, inducendo uno dei massimi teologi del secolo scorso, Yves Congar, a qualificare come «gerarcologica» l’ecclesiologia da essa derivante (*Per una teologia del laicato*, Brescia, Morcelliana, 1966, p. 64). Certamente, anche nel nuovo codice molte potestà ed uffici sono attribuiti ai chierici, ma significativi ambiti di cooperazione ai medesimi sono riconosciuti ai laici, ora ritenuti idonei ad assumere funzioni ed uffici un tempo riservati solo ai primi (cfr. i cann. can. 129: «§ 1 e 228, § 1), e titolari di compiti loro propri.

Coerentemente a questa configurazione, nella sistematica del codice la centralità della figura del fedele viene evidenziata dal fatto che l’enunciazione degli «Obblighi e diritti di tutti i fedeli» precede, rispettivamente, quella dei fedeli laici (cann. 224-231), e quella concernente i chierici (cann. 273-289).

I diritti dei fedeli, sia quelli comuni a tutti sia quelli relativi alla specifica condizione giuridica di ciascuno, possono essere limitati in modo più o meno intenso in conseguenza dell’applicazione di sanzioni (cfr. can. 96), la cui entità varierà, ovviamente, a seconda della gravità del fatto commesso. Tipiche sanzioni ecclesiastiche sono, in ordine di gravità, la scomunica (can. 1331), l’interdetto (can. 1332) e la sospensione (can. 1333), mentre caratteristici delitti dell’ordinamento canonico, contro la religione e l’unità della Chiesa, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma (cann. 751 e 1364).

Anche se il fatto è risaputo, è importante sottolineare come non si dia equivalenza tra la nozione di «battezzato» o di «cristiano» e quella di «cattolico». Infatti, l’unione di tutti i cristiani – e dunque dei battezzati – in un’unica comunità ecclesiale non sussiste più, dapprima a causa dello scisma d’Oriente (1054), con il quale si separò la Chiesa ortodossa da quella latina, in seguito come conseguenza della Riforma protestante (1517) e dello scisma della Chiesa anglicana (1534), che ruppero anche in Occidente l’antica unità religiosa.

La Chiesa cattolica continuò tuttavia a rivendicare – almeno in linea di principio – la propria giurisdizione su tutti i battezzati, anche su quelli appartenenti alle Chiese cristiane non più in comunione con quella di Roma. Ancora il CIC del 1917, dichiarando al can. 12 che: «Alle leggi puramente ecclesiastiche non sono tenuti coloro che non hanno ricevuto il battesimo [...]», interpretato *a contrario* esprimeva con chiarezza il principio secondo il quale tutti i battezzati erano sottoposti alla legislazione ecclesiastica e allo stesso codice.

Il CIC del 1983, invece, con disposizione fortemente innovativa, dovuta anche alla nuova sensibilità ecumenica, al can. 11 stabilisce che: «Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti [...]». Peraltro, occorre precisare che il medesimo codice, in molteplici canoni, per diversi motivi, prende in considerazione la figura del «battezzato» *simpliciter*. A questo proposito, si deve ritenere che in generale ai fedeli cattolici sia diretta l’intera normativa prevista dall’ordinamento canonico, nella pienezza delle facoltà, dei diritti e degli obblighi contemplati, mentre i battezzati non cattolici siano destinatari, oltre ovviamente della normativa di diritto divino (positivo e naturale), della normativa «puramente ecclesiastica» solo allorquando dal contesto normativo essa risulti applicabile anche nei loro confronti.

La nozione di «fedele cattolico» viene fornita dal can. 205, secondo il quale «sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine

visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico».

Riguardo agli altri «battezzati», la condizione necessaria e sufficiente perché essi siano riconosciuti in quanto tali è che le Chiese cui appartengano abbiano conservato la pratica del battesimo con i requisiti (di ‘materia’ e di ‘forma’) minimi ed essenziali di questo sacramento: l’acqua (per infusione o immersione) e la pronuncia della prevista formula trinitaria². La maggior parte delle Chiese cristiane (ad es., quella ortodossa, luterana, anglicana, battista, metodista, avventista, ecc.) condivide effettivamente con la Chiesa cattolica questi requisiti, ma essi in altre confessioni (ad es., i Testimoni di Geova ed i Mormoni) non sono presenti secondo le modalità prescritte, e pertanto i relativi battesimi non sono considerati validi.

3. Quantunque presto affermatasi la prassi del pedobattesimo, il battesimo degli adulti è sempre stato conservato e regolato normativamente, se non altro per l’ovvia considerazione che ad esso deve farsi ricorso in caso di conversione di un adulto, o comunque in tutti i casi in cui, per le più varie ragioni, il battesimo non fosse stato impartito subito dopo la nascita. In tali ipotesi, il candidato al battesimo gode di uno *status* (giuridico ed ecclesiologico) a lui specifico e di antichissima origine: il *catecumenato*. Esso costituiva, nella Chiesa dei primi secoli, un periodo di aggregazione e di progressivo inserimento nella comunità cristiana (*iniziazione cristiana*), durante il quale il catecumeno (etimologicamente: «colui che viene istruito a viva voce») apprendeva il nucleo essenziale della Buona Novella (*kerigma*: annuncio della morte e resurrezione di Cristo), veniva introdotto ai riti liturgici, ai misteri della fede (*ortodossia*), ad un retto modo di vivere (*ortoprassi*), per giungere, a conclusione di questo percorso, al conferimento del battesimo, insieme alla confermazione e all’eucarestia (i sacramenti dell’iniziazione cristiana), all’interno della liturgia della vigilia pasquale, previo dialogo ed esame finale per verificare l’atteggiamento e le ‘disposizioni’ del candidato. Il catecumenato rappresentava pertanto una sorta di ‘ tirocinio ’ della vita cristiana, con l’accompagnamento della comunità, preceduto dall’esame del richiedente, per accertarne la sincerità e la serietà delle motivazioni; esso ordinariamente durava tre anni, era scandito da tappe di formazione, da particolari riti ed esami, e creava lo specifico *status* dei catecumeni, come forma particolare del divenire cristiano³.

L’istituzione del catecumenato conobbe un’ampia diffusione nel III e IV secolo, ma entrò in crisi nella seconda metà del V, scomparendo gradualmente nei secoli successivi, certamente a causa della diffusione sempre più generalizzata del battesimo dei bambini, ma anche a causa della conversione – e contestuale battesimo ‘di massa’ – di intere popolazioni barbariche, sulle orme di quella del proprio capo, secondo la mentalità del tempo, nella quale appartenenza religiosa ed appartenenza civile tendevano a coincidere.

Per venire ai giorni nostri, il vigente codice di diritto canonico dedica espressamente ai catecumeni un solo canone, il 206, che al primo paragrafo, definitorio, ne richiama le caratteristiche salienti: «*Per un titolo particolare sono legati alla Chiesa i catecumeni, coloro cioè che, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con intenzione esplicita di essere incorporati ad essa e di conseguenza, per questo desiderio, come pure per la vita di fede, di speranza e di carità che essi conducono, sono congiunti alla Chiesa, che già ne ha cura come suoi*», mentre al secondo paragrafo proclama la cura della Chiesa nei loro confronti: «*La Chiesa dedica una cura particolare ai catecumeni, e mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla celebrazione dei riti sacri, già ad essi elargisce*

² La formula verbale trinitaria è la seguente: «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».

³ Cfr. CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, nota pastorale *L’iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti*, 31 marzo 1997, nn. 9-16, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 22 aprile 1993, n.3, pp. 92-94. «I catecumeni, già considerati cristiani, erano ammessi a partecipare alla liturgia della parola insieme agli altri fedeli, ma erano esclusi dalla liturgia eucaristica» (*ibidem*, n. 15, p. 95), per questo era loro riservato un apposito spazio della chiesa, detto *atrium*, un quadriportico con al centro la fonte battesimale.

diverse prerogative che sono proprie dei cristiani»⁴. Ma la cura e lo *status* concreto dei catecumeni non si esaurisce in queste brevi – quantunque rilevanti – disposizioni, in effetti ancora molto generali. Infatti altri due canoni, rispettivamente il can. 788, 3° paragrafo e il can. 851, ne rinviano la più articolata disciplina al diritto particolare, precisamente a quello emanato dalle Conferenze episcopali.

Nel nostro Paese ha provveduto la nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, intitolata *L'iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti*, del 31 marzo 1997. L'istruzione, che non si ha la possibilità di illustrare in questa sede e alla cui lettura si rinvia per maggiori approfondimenti, significativamente si apre registrando il fenomeno dell'aumento, negli ultimi anni, del battesimo degli adulti e di quello dei bambini in età scolare, dovuto a diverse ragioni (immigrazione, accentuato pluralismo religioso, secolarismo, ecc.), fenomeno che ha conseguentemente portato ad una riscoperta dell'esperienza del catecumenato e della condizione dei catecumeni, avviando una specifica riflessione ed una attenta disciplina nei loro riguardi.

4. Acquisito il principio base secondo il quale si entra a far parte della Chiesa in seguito alla ricezione del battesimo, ci si può chiedere quale rilevanza abbia, all'interno dell'ordinamento canonico, la persona umana in sé considerata, in particolare se essa possieda – o sia del tutto priva di – situazioni giuridiche (attive e passive), di una propria capacità giuridica.

A tale proposito, il can. 96 sembra porre un nesso strettissimo, quasi una relazione biunivoca, tra la nozione di battesimo e quella di persona, affermando che «*Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona [...]*». Di tale norma si deve tuttavia evitare una interpretazione strettamente letterale, privilegiando invece la sua collocazione all'interno dell'intero ordinamento canonico. Si è già incontrata la disposizione (can. 861, § 2) che addirittura consente a «chiunque» di impartire, in caso di necessità, il battesimo, e quindi di porre in essere lo stesso fatto costitutivo dell'appartenenza ecclesiale. Qualunque persona, anche non battezzata, può inoltre agire in giudizio presso gli organi della giurisdizione ecclesiastica (can. 1476). Specifiche disposizioni sono dettate riguardo ai matrimoni tra cattolici e non battezzati (c.d. *disparitas cultus*). Più in generale, e ancor più risolutivamente, si deve ritenere che esista un diritto generale e fondamentale di ogni persona di ricevere l'annuncio della Buona Novella, nonché i mezzi che portano alla salvezza (sacramenti), entrando a far parte, in presenza dei requisiti necessari, della Chiesa. A tale riguardo, il can. 864 riconosce ad «ogni uomo» la capacità giuridica di ricevere il battesimo (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2014⁴, p. 77). Inoltre, anche le norme di diritto divino naturale sono applicabili a tutti gli uomini, in quanto tali. Si è così ritenuto che non si può negare ai non battezzati «la capacità ad essere titolari nell'ordinamento canonico di quelle situazioni giuridiche attive e passive che siano proprie delle persone fisiche in genere e non derivino dallo *status* di fedele» (G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 2002³, p. 149).

5. Riguardo al tema dell'uguaglianza tra i fedeli e in particolare alla condizione della donna, la questione probabilmente più discussa nella Chiesa cattolica concerne la sua non ammissione al ministero ordinato, in nessuno dei propri gradi (diaconato, presbiterato, episcopato), mentre così non avviene in altre Chiese cristiane. Tale esclusione deriva, secondo il Magistero, dallo stesso diritto divino, quantomeno in relazione al presbiterato e all'episcopato. Per tutto il resto, non

⁴ Il canone deriva dalla costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, *Lumen Gentium*, n. 14, § 3. Tra i documenti conciliari, cfr. pure il decreto sull'attività missionaria della Chiesa, *Ad gentes divinitus*, n. 14.

Anche il CCEO contiene alcuni canoni riguardanti i catecumeni: i canoni 9, 587 e 588; quest'ultimo riflette la particolare struttura e tradizione storico-disciplinare delle Chiese cattoliche orientali: «I catecumeni hanno piena libertà di iscriversi a qualunque Chiesa *sui iuris* a norma del can. 30; si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro ascrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura».

sussistono elementi di differenziazione di trattamento tra uomo e donna, segnatamente nel diritto matrimoniale e di famiglia, dove vige una sostanziale parità tra i due sessi⁵.

6. Il can. 748 del CIC del 1983 contiene due principi della massima importanza, concernenti la libertà dell'atto di fede. Il primo principio è espresso al secondo paragrafo del canone, il quale dichiara recisamente che: «Non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza». La portata della norma è evidente, escludendo l'impiego di qualsiasi mezzo di coercizione, fisica o morale, per indurre ad abbracciare la fede cattolica, o ad essa convertirsi⁶.

La libertà di opzione «nelle cose che riguardano Dio», nella concezione cattolica, non è peraltro una libertà solo di scelta e senza orientamento. Infatti il paragrafo primo del medesimo canone codifica un altro principio, altrettanto importante per il diritto canonico, secondo cui: «Tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa, e, conoscitola, sono vincolati in forza della legge divina e hanno il diritto di abbracciarla e di osservarla».

Pertanto, a fronte di un principio generale di libertà in materia religiosa, esiste un dovere morale di ricercare la verità e, una volta riconosciuta la sussistenza in Dio e nella sua Chiesa, un obbligo, anche giuridico, di aderirvi e di perseverare nella comunione ecclesiale.

Conseguenza, al negativo, di quest'ultimo principio sono le sanzioni previste in caso di delitti contro la religione e l'unità della Chiesa, sopra sinteticamente richiamati.

Nell'ipotesi invece non di abbandono della religione cattolica, ma di conversione ad essa, non è prevista una normativa specifica, se non quella – già esposta – riguardante i catecumeni, qualora l'assunzione di tale *status* sia conseguenza della conversione da altra religione non cristiana.

Nel campo del diritto matrimoniale, è importante richiamare la regola, caratteristica del diritto canonico, secondo la quale il matrimonio tra due non battezzati (c.d. 'matrimonio legittimo') all'atto del loro battesimo diviene automaticamente sacramento, senza necessità di una nuova celebrazione, in base al principio, teologico e giuridico, secondo cui «tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento» (can. 1055, § 2).

Un caso particolare in cui la conversione produce effetti specifici sul matrimonio è inoltre quello del suo (eventuale) scioglimento «in favore della fede» (c.d. 'privilegio paolino'). Molto sinteticamente, in tale circostanza il matrimonio di due non battezzati può essere sciolto (in favore della fede, appunto) se, convertitosi e battezzato uno solo dei due coniugi, l'altro non sia disposto a convivere senza ostacolare la fede della parte convertita (*sine contumelia Creatoris*, secondo un'antica formula, ripresa dal vigente CIC al can. 1143, § 2).

7. Una particolare modalità, che nei tempi recenti ha avuto un certo seguito, di esprimere l'intenzione di separarsi dalla Chiesa, di recedere da essa, è la pratica del c.d. 'sbattezzo'. In Italia tale pratica (comune a diversi altri Paesi) è sorta negli anni '80 per iniziativa dell'«Associazione per lo Sbattezzo», cessata nel 2005, ma la cui attività è stata proseguita, con rinnovato impulso e ricorso all'autorità giudiziaria statale, dai membri dell'«Unione degli Atei e degli Agnostici e razionalisti» (UAAR).

⁵ Gli unici due casi in cui è previsto un diverso trattamento tra uomo e donna sono l'impedimento di ratto, configurato, per ragioni di indole storico-sociale, nei confronti della sola donna, e la diversa età nuziale, stabilita in quattordici anni per la donna ed in sedici per l'uomo (in tal caso per ragioni bio-fisiologiche e psichiche). Cfr. P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 86.

⁶ Il corrispondente canone per le Chiese cattoliche di rito orientale è il 586 del CCEO. Tra i documenti del Concilio Vaticano II, fondamentale è il richiamo alla dichiarazione sulla libertà religiosa, *Dignitatis Humanae*. Merita di essere richiamato quanto affermato da Benedetto XVI nel Messaggio per la celebrazione della XLIV Giornata mondiale della pace, del 1° gennaio 2011, «*Libertà religiosa, via della pace*», § 5: «[...] ogni persona deve poter esercitare liberamente il diritto di professare e di manifestare, individualmente o comunitariamente, la propria religione o la propria fede, sia in pubblico che in privato, nell'insegnamento, nelle pratiche, nelle pubblicazioni, nel culto e nell'osservanza dei riti. Non dovrebbe incontrare ostacoli se volesse, eventualmente, aderire ad un'altra religione o non professarne alcuna».

Muovendo dalla considerazione che il battesimo ordinariamente viene conferito entro le prime settimane di vita (can. 867), viene eccepito che esso in realtà non può attribuirsi alla volontà di colui che lo ha ricevuto e pertanto, qualora non si intenda più far parte della comunità ecclesiale, si chiede la cancellazione della propria iscrizione nel registro parrocchiale dei battesimi, che rappresenterebbe un atto di coercizione, di assimilazione forzata ad una religione. Ma, anche a prescindere da tale motivazione, la cancellazione potrebbe essere richiesta qualunque altra sia la ragione che ne sta alla base.

Ora, dal punto di vista teologico e canonistico, il battesimo, conferito un'unica volta ed irripetibile, se impartito validamente è indelebile (imprime il *character*, come ricorda il can. 849, conformandosi ad un'antica definizione teologica)⁷. Per la dottrina cattolica, nessuna autorità umana, neppure il Sommo Pontefice, potrebbe cancellare il battesimo, opera dello Spirito Santo. La materia è conseguentemente indisponibile all'autorità ecclesiastica, che non può acconsentire alla cancellazione richiesta, la quale d'altronde introdurrebbe anche tutta una serie ulteriore di problematiche, concernenti l'autonomia istituzionale, l'organizzazione ed il corretto esercizio delle funzioni nell'ordinamento della Chiesa. Tuttavia, è altresì vero che le medesime autorità ecclesiastiche non possono ignorare e restare indifferenti di fronte alla volontà espressa, di recedere dall'appartenenza alla Chiesa. Così, a parte l'applicazione delle conseguenti sanzioni canoniche (segnatamente la scomunica *latae sententiae*), la Conferenza episcopale italiana, sia per ragioni attinenti alla esatta conformazione dell'organizzazione ecclesiastica (che, ovviamente, deve tenere conto della effettiva realtà dei fatti), sia per attribuire una certa rilevanza, ed anche rispettare la volontà di recedere, con decreto generale del 20 ottobre 1999, ha disposto che, accanto al nominativo del richiedente la cancellazione, venga annotata tale specifica richiesta. L'art. 2, § 9 del decreto prevede infatti che: «La richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano»⁸.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

ASCAI, *I sacramenti dell'iniziazione cristiana. Testimonianza e disciplina*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1990, p. 3 e ss.;

CASPANI P., *Per primi I bambini? Considerazioni teologiche e pastorali sul battesimo degli infanti*, Brescia, Queriniana, 2016;

D'AURIA A., *Verso uno statuto per il catecumenato: la produzione normativa delle Conferenze Episcopali*, in *Ius Missionale*, 2008, pp. 87-114;

FELICIANI G., *Il popolo di Dio*, Bologna, Il Mulino, 2003³;

FERGUSON E., *Il battesimo nella Chiesa antica. Storia, teologia e liturgia nei primi cinque secoli*, 3 volumi, Brescia, Paideia, 2014;

I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice. Atti del 35° Congresso nazionale di diritto canonico. Ariccia, 8-11 settembre 2003, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004;

Iniziazione cristiana: profili generali. XXXIV Incontro del Gruppo Docenti di Diritto Canonico, 'Hotel Planibel' – La Thuile. 2 – 6 luglio 2007, Quaderni della Mendola n. 16, Milano, Edizioni Glossa, 2008;

⁷ Il termine risale ad Agostino, che efficacemente lo riprese dal linguaggio militare dell'epoca, nel quale rappresentava il marchio impresso a fuoco sulla carne dei soldati, ed era dunque indelebile.

⁸ A tale decreto ha fatto poi seguito la lettera circolare del 13 marzo 2006 del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, inviata ai Presidenti delle Conferenze episcopali nazionali, sulla natura e sulle conseguenze giuridiche dell'*actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 23°, nn. 1758-1766.

KASPER W., *Fede e battesimo*, in *La liturgia della Chiesa*, Brescia, Queriniana, 2015, pp. 129-163;
RIVELLA M., *Battezzare i bambini in pericolo di morte anche contro la volontà dei genitori (can. 868 § 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1996, 66-75.